

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO-SEDE DI ROMA

RICORSO

Per: VITALI Isabella, nata a Roma il 07/10/1963 (c.f. XXXXXXXXXX),
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Americo (cf: MRCFNC77C14D643F email:
francescoamerico@ordineavvocatiroma.org - fax 0696708512) ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Roma, Via P.zzale Clodio n. 1, come da mandato in
calce al presente atto, propone ricorso

Contro

– **Consiglio Nazionale delle Ricerche** (c.f. 80054330586), in persona del legale
rappresentante pro tempore in carica.

per l'annullamento previa concessione del provvedimento
cautelare monocratico ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

- del provvedimento di esclusione emanato dal CNR in data 28.06.2022 relativo al concorso n. 367.220 per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo di primo Tecnologo – Il livello professionale – da assegnare all'amministrazione centrale del CNR con sede a Roma – Settore organizzativo – gestionale.
- nonché del medesimo bando di concorso qualora dovesse interpretarsi nel senso di non considerare valido il diploma di laurea in Sociologia, ai fini dell'ammissione alla procedura;
- nonché dell'art. 5 del medesimo bando rubricato «esclusione dal concorso», nel caso in cui dovesse risultare lesivo degli interessi del ricorrente;
- del DPR 12 febbraio 1991 n. 171, del DPR n. 487 del 09 maggio 1994, del d.lgs n. 165 del 2001; della Carta europea dei Ricercatori e del Codice di Condotta per l'assunzione dei Ricercatori; dell'art. 20 del d.lgs n. 75/2017 in parte de qua e delle circolari del Ministero della P.A. n. 3/2017 e 1/2018 in parte de qua.

nonché per quanto occorrer possa

- del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 43, prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito istituzionale del MIUR, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in vigore in data 1° giugno 2015; del Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con Decreto del Presidente prot. n. 25035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, se interpretati in senso negativo nei confronti della ricorrente.

E PER L'ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE

VOLTA A

- ordinare all'Amministrazione di consentire l'ammissione con riserva della ricorrente alla valutazione dei titoli ed al colloquio orale già fissato dal CNR nelle date del 20-22/07/2022;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA

DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

- del diritto di parte ricorrente ad accedere alle prove orali - previa valutazione dei titoli - per cui è causa con conseguente obbligo di adozione dei relativi provvedimenti di ammissione alla procedura selettiva

nonchè

di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi compresi i provvedimenti di esclusione dal concorso.

PREMESSE IN FATTO

1) Con bando di concorso n. 367.2020, il CNR ha bandito una selezione per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo di primo Tecnologo – Il livello professionale – da assegnare all'amministrazione centrale del CNR con sede a Roma – Settore organizzativo – gestionale.

2) L'art. 2 del bando, relativamente ai requisiti di ammissione ha previsto alla lett «e) il possesso del Diploma di Laurea in discipline attinenti alla tematica di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) ovvero della Laurea Magistrale o Specialistica equiparata. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del D.Lgs 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta. In tal caso il candidato sarà ammesso alla procedura selettiva con riserva, fermo restando che l'equipollenza o l'equivalenza del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere presentati prima della stipula del contratto».

3) La ricorrente è in possesso del diploma di laurea in sociologia e, detto titolo, le ha consentito di accedere al concorso pubblico bandito dal CNR per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di 30 unità di personale – profilo Tecnologo III livello, ovvero il medesimo profilo per il quale è stata esclusa.

4) Inoltre ha acquisito una esperienza pluriennale nel settore organizzativo gestionale oggetto del concorso per il quale risulta illegittimamente esclusa. Infatti, sin dal 2002 la dott.ssa Vitali ha ricevuto i seguenti incarichi:

- Segretario Amministrativo ISTC dal 2002 al 2013, svolgendo funzioni di controllo, verifica degli atti amministrativi e responsabilità di firma degli ordinativi di pagamento (art.12 (ex art. 30) c. 4 ROF prot.n. 0036411/2015 in vigore fino al 28/02/2019 e ROF precedente); NON ANCORA APPLICATO IN PIENO DAL NUOVO ROF (in vigore dal 01/03/2019) MA PROFILO STABILITO ALL'ART.12 C. 4
- Delegato del Direttore del Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente alle funzioni di verifica contabile e firma ordinativi di pagamento dal 2018 al 2022 (art. 4 (ex art.17) lettera a) ROF prot.n. 0036411/2015 in vigore fino al 28/02/2019 e ROF precedente); NON ANCORA APPLICATO IN PIENO DAL NUOVO ROF (in vigore dal 01/03/2019) MA PROFILO STABILITO ALL'ART.3 C.2
- Nomina del Presidente CNR, quale Segretario Amministrativo degli Istituti sottoposti

a riorganizzazione del Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente dal 2018 al 2020 (vedi C.V).

5) La ricorrente è in possesso del titolo di sociologia che, in base alla **Legge 6 dicembre 1971, n. 1076**, è stato dichiarato equipollente alla laurea in scienze politiche ed in economia e commercio a tutti gli effetti. Già in passato la giurisprudenza amministrativa era intervenuta in merito ad una questione simile rilevando che "*La laurea in Sociologia, dichiarata equipollente a quelle in Scienze Politiche e in Economia e Commercio dalla legge 6 dicembre 1971 n. 1076, costituisce titolo valido per l'ammissione a concorsi nei quali sia richiesta una delle suindicate lauree, anche se il bando contenga la clausola che non sono ammessi titoli equipollenti..... (Cons. Stato, sez. IV, 18 giugno 1982, n. 342)*".

6) **Inoltre, il DPR 171/1991** "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168" con riferimento al titolo di accesso richiesto per partecipare ai concorsi per il profilo di Tecnologo di II livello prevede che:

II livello professionale - PRIMO TECNOLOGO.

Capacità acquisita di svolgere autonomamente funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate all'attività tecnologiche e/o professionali e/o di coordinare a tali fini competenze tecniche, anche in settori in cui è richiesto l'espletamento di attività professionali.

Modalità di accesso:

concorso pubblico nazionale per titoli ed esami;

titolo di studio richiesto: diploma di laurea;

superamento dell'esame di stato ed iscrizione all'albo ove richiesto per le funzioni da svolgere;

almeno 8 anni di specifica esperienza professionale;

età non superiore a 45 anni, salvo che per il personale in servizio;

conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta.

7) La ricorrente essendo in possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso ha inoltrato la domanda di partecipazione.

8) Il CNR, in data 28/06/2022 ha inviato alla dott.ssa Vitali il provvedimento di esclusione dalla procedura avente il seguente tenore « *Con riferimento alla Sua domanda di partecipazione al concorso indicato in oggetto si comunica che con provvedimento prot. 0047272 in data 24 giugno 2022 è stata disposta, tra le altre, l'esclusione della S.V. per mancanza del requisito di cui all'art. 2 comma 1 lettera e) del bando, e segnatamente: e) il*

possesso del Diploma di Laurea in discipline attinenti alla tematica di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) ovvero della Laurea Magistrale o Specialistica equiparata».

9) E' evidente l'errore in cui è incorso il CNR nella interpretazione delle norme che disciplinano tale procedura in considerazione del fatto che la ricorrente risulta in possesso del diploma di laurea richiesto dalla normativa vigente nonché dell'esperienza maturata nel settore oggetto del concorso.

10) Quindi, parte ricorrente, nonostante risulti in possesso di tutti i requisiti previsti per accedere al concorso si è vista ingiustamente esclusa; mentre, altri candidati in possesso del titolo di laurea in economia e commercio e diploma di laurea in scienze politiche sono stati tutti ammessi al concorso.

11) La ricorrente ha in realtà il legittimo interesse a partecipare al suddetto concorso al fine di poter realizzare le proprie aspirazioni che sono state sempre rivolte al settore della ricerca per diversi anni ed a tal fine si segnala **che il CNR ha già fissato la data per il colloquio orale che si terrà nei giorni 20 – 21 e 22 luglio.**

12) Appare evidente, nel caso in cui l'esclusione fosse collegata al titolo di laurea in sociologia, il *modus operandi* assunto dall'Amministrazione convenuta risulterebbe irragionevole sotto ogni profilo nonché in contrasto con i principi fondamentali previsti dal nostro ordinamento costituzionale e comunitario in materia di accesso al pubblico concorso.

DIRITTO

Gli impugnati atti sono illegittimi per i seguenti

..ooOoo..

I. Violazione della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Il provvedimento impugnato risulta sicuramente contrario alle prescrizioni normative già richiamate nelle premesse in fatto.

La L. n. 241/90 ha disciplinato il procedimento amministrativo, prevedendo, tra l'altro, il principio della obbligatorietà della motivazione e della partecipazione «dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti». La finalità della trasparenza, efficienza e buon andamento, in attuazione dei principi costituzionali, risulta, pertanto, pienamente conseguita soltanto qualora l'Amministrazione renda cosciente il destinatario del provvedimento negativo, delle ragioni che hanno portato la stessa ad assumere una determinata decisione.

Nel caso in esame l'Amministrazione, ha fornito una motivazione che non avrebbe

alcun fondamento.

La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che «Nel processo amministrativo, la motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce)».

Anche Codesto Ecc.mo TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che «La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta» (sentenza n. **T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012**).

Ciò premesso, attraverso la censura in argomento, risultano invocati e, quindi, trovano ingresso principi generali dell'ordinamento in materia di procedimento amministrativo, quali la trasparenza, la partecipazione e necessità di una adeguata istruttoria; ove si tratti di principi generali dell'ordinamento, il rispetto di quest'ultimi da parte dell'Amministrazione si impone, anche in carenza di previsioni

espresse.

..ooOoo..

2. Violazione, erronea e falsa applicazione del DPR 487/1994; DPR 445/2000; DECRETO LEGISLATIVO 165/2001 “ norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; della Carta Europea dei ricercatori e del codice di condotta per - l’assunzione dei ricercatori; art. 20 del D.GS 25 maggio 2017 N. 75; Circolari n. 3 del 23 novembre 2017 E n. 1 del 9 gennaio 2018; degli artt. 3,35,51 e 97 della Costituzione nonché violazione dei principi in materia di accesso al lavoro pubblico ed al pubblico concorso. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta, difetto di motivazione.

Con riferimento al caso di specie, parte ricorrente non solo risulta essere in possesso dei requisiti prescritti dal bando per accedere alla procedura selettiva ma ha acquisito nel settore per il quale vorrebbe concorrere una esperienza pluriennale.

Quindi, si è in presenza di una candidata che già da alcuni anni ha confermato la propria professionalità e le proprie competenze in materia e che, avendo interesse a svolgere tale attività per la quale vi è stato un impegno costante sia economico che professionale, ha il legittimo interesse a voler partecipare alla procedura selettiva in questione.

La normativa disciplinante la materia è chiara nei suoi contenuti.

La **Legge 6 dicembre 1971, n. 1076** ha dichiarato la equipollenza della laurea in sociologia alla laurea in scienze politiche ed in economia e commercio a tutti gli effetti. Già in passato la giurisprudenza amministrativa era intervenuta in merito ad una questione simile rilevando che "*La laurea in Sociologia, dichiarata equipollente a quelle in Scienze Politiche e in Economia e Commercio dalla legge 6 dicembre 1971 n. 1076, costituisce titolo valido per l'ammissione a concorsi nei quali sia richiesta una delle suindicate lauree, anche se il bando contenga la clausola che non sono ammessi titoli equipollenti..... (Cons. Stato, sez. IV, 18 giugno 1982, n. 342)*".

Inoltre lo stesso regolamento che disciplina i titoli di accesso alle diverse procedure concorsuali bandite negli enti di ricerca prevede il possesso del titolo di laurea senza alcuna limitazione.

Tanto è vero che il titolo di laurea posseduto dalla ricorrente è già stato considerato

valido per accedere al concorso per il profilo di Tecnologo III livello per il quale, in base al DPR 171/1991 è richiesto il titolo di laurea.

E' evidente la illegittimità della esclusione della ricorrente in considerazione del fatto che la ricorrente è in possesso del titolo di laurea richiesto dalla normativa e dal bando di concorso. Inoltre, una eventuale discrezionalità della p.a. di individuare ulteriori requisiti per l'ammissione ad una procedura andrebbe esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione richieste per il posto da ricoprire o per l'incarico da affidare. In questo caso, la dott.ssa Vitali risulta in possesso di una pluriennale esperienza: Profilo organizzativo-gestionale settore amministrativo-contabile con attenzione alle veriche contabili dal 2002 al 2013 e dal 2018 al 2022.

..ooOoo..

3. Violazione erronea e falsa applicazione del DPR 487/1994; DPR 445/2000; DECRETO LEGISLATIVO 165/2001 "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni; della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori; dell'art. 20 del D.LGS 25 maggio 2017 n. 75; circolari n. 3 del 23 novembre 2017 e n. 1 del 9 gennaio 2018; dell'art. 35 del D.LGS. n. 165/2001; degli artt. 3,35,51 e 97 della Costituzione nonché violazione dei principi in materia di accesso al lavoro pubblico ed al pubblico concorso. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, contraddittorietà dell'atto, errata valutazione dei presupposti.

La ricorrente risulterebbe esclusa in quanto in possesso del titolo di laurea in sociologia.

In realtà, come già evidenziato, la ricorrente è in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando e dalla normativa primaria posta alla base della procedura concorsuale.

Quindi appare illogico oltre che discriminatorio il modus operandi assunto dal CNR che, in via autonoma, introduce una interpretazione restrittiva delle disposizioni che disciplinano il concorso.

In questo caso, risulterebbe concretizzata la disparità di trattamento rispetto ai colleghi in possesso del titolo di studio in economia e commercio e in scienze politiche che, diversamente dalla ricorrente, risultano tutti ammessi al concorso.

Sul punto, merita comunque richiamare il fermissimo insegnamento della giurisprudenza, che in presenza di una clausola dal contenuto ambiguo o comunque

non univoco circa l'osservanza di un preciso adempimento ovvero il possesso di uno specifico requisito partecipativo, ha stabilito che occorre privilegiare l'interpretazione che favorisca l'ammissione dei soggetti nel senso del più ampio confronto selettivo ((cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1822; sez. V, 3 settembre 2001, n. 4586; 25 marzo 2002, n. 1695; 25 giugno 2002, n. 3269; 19 febbraio 2004, n. 684; 28 giugno 2004, n. 4797; 13 gennaio 2005, n. 82; 7 aprile 2006, n. 1877; 24 agosto 2006, n. 4792; sez. VI, 19 gennaio 2007, n. 121; sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1186; sez. V, 28 marzo 2007, n. 1441; 21 giugno 2007, n. 3384; 17 ottobre 2008, n. 5064; 9 dicembre 2008, n. 6057; Cons. giust. amm. sic., sez. giur., 14 ottobre 1999, n. 538; 20 gennaio 2003, n. 4; TAR Puglia, Lecce, sez. II, 7 ottobre 1999, n. 727; sez. I, 3 ottobre 2007, n. 2439; 15 gennaio 2009, n. 63; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 7 marzo 2005, n. 508; Brescia, sez. I, 23 ottobre 2007, n. 918; 7 dicembre 2007, n. 1314; TAR Toscana, sez. II, 25 luglio 2006, n. 3233; TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 21 giugno 2007, n. 665; TAR Lazio, Roma, sez. II, 26 maggio 2008, n. 5043; T.A.R. Campania Napoli, 17 settembre 2009, n. 4981; C.d.S., V, 25 gennaio 2011, n. 528; C.d.S., V, 20 aprile 2012, n. 2317).

*** ** ***

In ogni caso, la scelta assunta dall'Amministrazione convenuta, risulterebbe certamente non conforme ed illegittima.

Strettamente connesso al criterio della funzionalità amministrativa risulta quello della professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico (richiamato anche nella sent. Della Corte Cost. n. 293/2009). Sul punto sembra che la competenza "tecnica" rispetto allo svolgimento di una funzione rappresenti un'importante garanzia per entrambi i principi cui l'attività amministrativa deve informarsi: imparzialità e buon andamento. Il legame con quest'ultimo principio è infatti evidentemente rappresentato dal fatto che soltanto personale competente può assicurare che le funzioni siano svolte in modo efficiente e pienamente efficace.

Orbene, con riferimento al caso di specie, l'attuale ricorrente è in possesso di tutti i requisiti per poter accedere al concorso. Inoltre, la pluriennale esperienza acquisita sulla materia dimostra la propria professionalità ed esperienza.

Da tanto si deduce che la esclusione del ricorrente risulta in contrasto con il principio della parità di trattamento e della par condicio che deve governare lo svolgimento di tutti i concorsi pubblici, in assenza del quale la procedura di selezione dei migliori aspiranti risulterebbe indubbiamente viziata e, in definitiva, non idonea, ad assicurare la soddisfazione delle finalità sia di trasparenza, che di efficienza, ragionevolezza e buon andamento dell'operato della Pubblica Amministrazione cui è ispirato l'art. 97 della Costituzione (C. Cost n. 90 – 12 aprile 2012 e n. 30 del 23

febbraio 2012.

Ne consegue che provvedimenti impugnati con il presente ricorso si pongono in palese contrasto anche con **l'art. 97 della Cost.**, attesa l'inesistenza dell'interesse pubblico, attuale e concreto, a disporre l'esclusione dalla procedura di stabilizzazione ex art. 20, co. 2 d.lgs n. 75/2017.

La richiamata norma costituzionale esige, infatti, che la pubblica amministrazione agisca secondo i principi dell'imparzialità – correlato al divieto di porre in essere atti di natura discriminatoria (art. 3 della Cost.) – e di buon andamento dell'attività amministrativa.

Quest'ultimo principio si concreta in una serie di criteri riconducibili, tutti insieme, ai concetti di efficacia ed efficienza, ai quali sottendono la non discriminazione nei diritti e libertà: la pubblica amministrazione deve, pertanto, operare in modo da garantire che la tutela dei diritti e delle libertà sia massima e che, se l'ordinamento prevede dei limiti, questi si fondino esclusivamente sulla legge e su un prevalente interesse pubblico non altrimenti tutelabile.

..ooOoo..

4. Eccesso di potere per sviamento, illegittimità ed irragionevolezza. Violazione della par condicio, ingiustizia manifesta.

La scelta operata dall'Amministrazione è gravemente lesiva del diritto di parte ricorrente, di partecipare in condizioni di parità alla procedura concorsuale (Art. 51, 3 Cost, 21 comma 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo: "*ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese*"), in ragione delle capacità professionali ritenute utili all'Amministrazione (Art. 51 e 97 Cost), come uno dei modi in cui si può esprimere la sua personalità, con possibile attuazione del diritto al lavoro (Art. 2 e 4Cost).

In definitiva i provvedimenti impugnati, penalizzano senza alcuna ragionevole motivazione la ricorrente. **Eppure, sia il legislatore sia il regolamento che disciplina l'accesso al concorso negli enti di ricerca - già menzionati - risultano chiari nel loro contenuto, nella parte in cui prevedono che il candidato per accedere ai concorsi deve essere in possesso di un titolo di laurea senza ulteriore specificazione.**

Il diritto al lavoro di cui alla nostra Costituzione può e deve quindi essere letto in

continuità con le norme europee, interpretate, a loro volta, dalla Corte di Strasburgo, così come anche il Consiglio di Stato suggerisce: *“ In base ad un principio applicabile già prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il giudice nazionale deve prevenire la violazione della Convenzione del 1950 (CEDU, 29-02-2006, Cherginets c. Ucraina, 25) con la scelta della soluzione che la rispetti (CEDU, 20-12-2005, TryKhib c. Ucraina, 38 – 50). Pertanto, in relazione all’azione prevista dall’art. 389 cpc in sede interpretativa il giudice amministrativo deve adottare tutte le misure che diano effettiva tutela al ricorrente la cui pretesa risulti fondata (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1220/2010).*

E’ nota la giurisprudenza della Corte Costituzionale (Sentenze nn. 348 e 349 del 2007), nella quale la CEDU era stata definita quale *“norma interposta”* nel giudizio di costituzionalità delle leggi; tuttavia, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, anche il Giudice Amministrativo è tenuto a considerare gli effetti dell’art. 6, a mente del quale *“L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali”*.

E così ha ben proseguito il Tar Lazio in una recentissima pronuncia: *“Ebbene, a giudizio del Collegio, la questione giuridica in esame appare destinata a nuovi e ancor più incisivi sviluppi a seguito dell’entrata in vigore, lo scorso 01 dicembre 2009 del Trattato di Lisbona firmato nella capitale portoghese il 13 dicembre 2007 dai rappresentanti dei 27 Stati membri, che modifica il Trattato sull’Unione europea ed il Trattato che istituisce la Comunità europea. Infatti, fra le più rilevanti novità correlate all’entrata in vigore del Trattato, vi è l’adesione dell’Unione alla CEDU, con la modifica dell’art. 6 del Trattato che nella vecchia formulazione conteneva un riferimento “mediato” alla Corte dei diritti fondamentali, affermando che l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali siano garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi del diritto comunitario. Nella nuova formulazione dell’art. 6, viceversa, secondo il comma 2 *“l’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”* e secondo il comma 3 *“i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali”*. Il riconoscimento dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU come principi interni al diritto dell’Unione, osserva il Collegio, ha immediate conseguenze di assoluto rilievo, in quanto le*

norme della Convenzione divengono immediatamente operanti negli ordinamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione e quindi nel nostro ordinamento nazionale, in forza del diritto comunitario, e quindi in Italia ai sensi dell'art. 11 della Costituzione, venendo in tal modo in rilievo l'ampia e decennale evoluzione giurisprudenziale che ha, infine, portato all'obbligo, per il giudice nazionale, di interpretare le norme nazionali in conformità al diritto comunitario, ovvero di procedere in via immediata e diretta alla loro disapplicazione in favore del diritto comunitario, previa eventuale pronuncia del giudice comunitario ma senza dover transitare per il filtro dell'accertamento della loro incostituzionalità sul piano interno" (così Tar Lazio, Sez II bis, sentenza n. 11984 del 18 maggio 2010).

Il diritto al lavoro viene in rilievo come diritto sociale di libertà positiva, ovvero per utilizzare le prospettazioni di Massimo D'Antona – come *"un diritto di", il diritto di lavorare, ossia di accedere al lavoro e di mantenere il lavoro ottenuto senza subire l'interferenza abusiva o discriminatoria di poteri pubblici o privati"*; ed ancora *"consiste piuttosto nella garanzia dell'uguaglianza (formale e sostanziale) delle persone rispetto al lavoro disponibile, un'uguaglianza che significa equilibrata concorrenza tra le persone e sicurezza rispetto ad abusi nel mercato del lavoro"*.

Orbene, l'interpretazione e l'errata applicazione delle norme fornita dall'amministrazione, che non consentendo al ricorrente di accedere al colloquio fissato nelle date 20 – 21 – 22 luglio, viola il diritto alla sicurezza sociale. Con l'espressione sicurezza sociale si intende altresì l'insieme degli interventi pubblici finalizzati a proteggere gli individui e le famiglie dallo stato di bisogno e dai rischi più gravi della vita. Ai sensi dell'art. 25 della Convenzione Europea dei diritti inalienabili dell'Uomo, immediatamente operante negli ordinamenti nazionali in virtù di quanto ampiamente illustrato *"ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute ed il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione [..]"*.

..ooOoo..

5. Violazione art. 97 Cost. Eccesso di potere per illegittimità manifesta.

I provvedimenti impugnati con il presente ricorso si pongono inoltre in contrasto anche con **l'art. 97 della Cost.**, attesa l'inesistenza dell'interesse pubblico, attuale e concreto, a disporre l'esclusione dalla procedura di stabilizzazione ex art. 20, co. 2 d.lgs n. 75/2017.

La richiamata norma costituzionale esige, infatti, che la pubblica amministrazione

agisca secondo i principi dell'imparzialità – correlato al divieto di porre in essere atti di natura discriminatoria (art. 3 della Cost.) – e di buon andamento dell'attività amministrativa.

Quest'ultimo principio si concreta in una serie di criteri riconducibili, tutti insieme, ai concetti di efficacia ed efficienza, ai quali sottendono la non discriminazione nei diritti e libertà: la pubblica amministrazione deve, pertanto, operare in modo da garantire che la tutela dei diritti e delle libertà sia massima e che, se l'ordinamento prevede dei limiti, questi si fondino esclusivamente sulla legge e su un prevalente interesse pubblico non altrimenti tutelabile.

Nel caso che ci occupa i provvedimenti impugnati hanno illegittimamente escluso la ricorrente peraltro senza alcuna ragionevole motivazione specifica.

Questi principi calzano perfettamente al caso qui in esame, anche perché le disposizioni oggi impugnate, se interpretate in senso ostativo della partecipazione della ricorrente, non **lederebbero** soltanto **il principio di affidamento**, ma **confliggerebbero anche con il fondamentale canone di civiltà giuridica.**

I provvedimenti qui impugnati violano altresì i **principi di pari opportunità e non discriminazione**, sottesi al principio di uguaglianza, di cui all'art. 21 e, più in generale, del capo III della cosiddetta "Carta di Nizza", alla quale nel 2009 – con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona – è stato conferito lo stesso effetto giuridico vincolante dei Trattati¹ essendo palmare l'irragionevolezza della preclusione alla partecipazione.

Tali provvedimenti, violano anche i principi di **pari opportunità e uguaglianza** in quanto penalizzano ingiustamente il ricorrente.

..ooOoo..

6. Violazione del principio del legittimo affidamento.

La ricorrente, stante la chiarezza della normativa sopra richiamate, confidava nella loro applicazione.

¹ V. in tal senso C.d.S., sez. VI, n. 2138 del 27.4.2015.

E, invero, **il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini.** La protezione di tale principio viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una **sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità»** (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come **principio della «civiltà europea»**, come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario, Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso **la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui «l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto»** (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

E con accenti analoghi si è espressa pure la Cassazione, secondo cui **la tutela del legittimo affidamento del cittadino «è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa»** (Cassazione, sez. Trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V Trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

LA CORTE COSTITUZIONALE HA INFATTI COSTANTEMENTE RIBADITO "IL VALORE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, il quale trova **copertura costituzionale nell'art. 3 Cost.**, non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga **alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto»** (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009). Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma **sempre nei limiti della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti**, è consentito alla legge di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti (ex plurimis, sentenza n. 56

del 2015)"².

Il CNR, senza alcuna ragionevole motivazione ha escluso la ricorrente impedendole di ottenere la valutazione dei propri titoli e di accedere alle prove orali già calendarizzate per il giorno 20 – 21 – 22 luglio.

..ooOoo..

Per quanto sin qui esposto, la ricorrente come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

**ALL'ILL.MO SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA**

ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE EX ART. 55 D.L. 2/7/2010 N. 104

La ricorrente evidenzia, ai fini della sussistenza del *periculum in mora* che il CNR ha già calendarizzato le prove orali nelle date del 20 – 21 – 22 luglio. Pertanto una decisione emessa successivamente vanificherebbe l'opportunità, per la ricorrente, di prendere parte alle prove orali del concorso.

Quanto al *fumus boni juris* emerge dai motivi del ricorso, stante la palese violazione dei precetti costituzionali sopra richiamati nonché l'assoluta carenza di motivazione del provvedimento impugnato.

Per vero, l'ammissione alle prove orali della ricorrente consentirebbe alla medesima di partecipare, a parità degli altri concorrenti, alla procedura concorsuale in attesa che il Tribunale si pronunci circa la legittimità dei provvedimenti assunti dal CNR.

Con riferimento al bilanciamento con l'interesse pubblico, merita osservare che nessun danno potrebbe derivare all'Amministrazione dalla partecipazione dei ricorrenti alle procedure preselettive.

VOGLIA CODESTO ILL.MO PRESIDENTE DEL TAR LAZIO

In attesa della decisione cautelare collegiale, disporre con decreto motivato

² Così, da ultimo, **Corte Cost. n. 216 del 5 novembre 2015**, che sottolinea inoltre come "*la compressione di situazioni giuridiche rispetto alle quali opera un legittimo affidamento, esso non può essere perseguito senza una **equilibrata valutazione comparativa degli interessi in gioco** e, in particolare, non può essere raggiunto trascurando completamente gli interessi dei privati, con i quali va invece ragionevolmente contemperato.*"

l'ammissione con riserva della ricorrente alle prove orali fissate nelle date del 20 – 21 – 22 luglio. relative al concorso bandito dal CNR condannando il medesimo Ente a far sostenere il colloquio alla ricorrente nonché a procedere alla valutazione dei titoli.

Si rileva altresì che Codesto Tar ha concesso il provvedimento cautelare su questioni simili (decreto n. 6982 del 16.11.2018).

Nel merito si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,

a) in via cautelare ai sensi dell'art. 55 e 56 c.p.a., annullare ovvero sospendere i provvedimenti impugnati, ordinando l'ammissione con riserva alla prova orale fissata nei giorni 20 – 21 – 22 luglio. ovvero, eventualmente mediante predisposizione di apposita sessione ove tale prova fosse espletata nelle more, onerando l'Amministrazione di procedere in ogni caso anche alla valutazione dei titoli della ricorrente;

Nel merito: annullare i provvedimenti impugnati.

Spese di lite rifuse ed attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Riservata richiesta di risarcimento del danno.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego ed valore della controversia è indeterminabile e la ricorrente è esente rientrando nei limiti di reddito previsti dalla normativa in materia

Roma,

Avv. Francesco Americo